

FONDO

PERSEO SIRIO

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE
LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITÀ,
DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO

REGIME FISCALE DEI FONDI PENSIONE

I Fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti a IRPEF, IRES, IRAP.

Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Il comma 621 dell'articolo 1 della legge di stabilità del 23 dicembre 2014, n. 190, ha aumentato al 20% la misura dell'imposta da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta, il comma 622 invece stabilisce che il risultato netto di gestione riconducibile ai titoli del debito pubblico italiani o equipollenti, sia sottoposto a tassazione del 12,50%.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione delle altre linee di investimento del Fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Regime Fiscale dei Contributi

Relativamente al regime fiscale dei contributi è necessario distinguere due differenti periodi, ovvero ante e post 31.12.2017.

A partire dal **1° gennaio 2018** i contributi reali versati al Fondo Pensione negoziale sono deducibili nel limite massimo di 5.164,57 euro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art.12 del T.U.I.R., che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo all'aderente fiscalmente a carico e, solo dopo aver esaurito il plafond di quest'ultimo, al Socio cui questo risulta a carico.

Se l'ammontare dei contributi non ha fruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'Aderente comunica a Perseo Sirio, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto. In tal senso il soggetto fiscalmente a carico comunica i contributi non dedotti dal reddito, nel caso in cui si tratti di un minorene la comunicazione verrà fatta in nome e per conto del soggetto a carico dell'Aderente. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione delle prestazioni.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei 20 anni (venti anni) successivi al 5° anno (quinto anno) di partecipazione alla previdenza complementare, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro (limite massimo deducibile 5.164,57x5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.

I contributi reali versati al Fondo Pensione negoziale **fino al 31.12.2017** sono deducibili nella misura del 12% del reddito complessivo e, comunque, fino al limite massimo di 5.164,57 euro.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente la deduzione è ammessa per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e comunque entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 5.164,57 euro.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone indicate dall'art.12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste (fiscalmente a carico), per la parte da questi non dedotta. Infatti la deduzione spetta, in primo luogo, all'aderente fiscalmente a carico e solo dopo aver esaurito il reddito di tale soggetto, all'aderente cui questo risulta a carico nel limite assoluto di 5.164,57 euro, detratta la contribuzione dell'aderente e del datore di lavoro.

Se in relazione all'ammontare dei contributi per cui non si è usufruito, anche in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'Aderente comunica al Fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto non concorre a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Per quanto riguarda il TFR (contributo figurativo) viene versato al Fondo nel momento in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo viene versato dall'Inps o dal datore di lavoro con i rendimenti al netto delle imposte, che quindi non concorrono a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Regime Fiscale delle Prestazioni

La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti pubblici si applicherà il regime fiscale previsto per i dipendenti privati; relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Prestazioni in Forma Periodica (maturate a partire dal 1° gennaio 2018):

Le prestazioni in forma periodica (rendite), sono assoggettate a una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Prestazioni in Forma Periodica (maturate antecedentemente il 1° gennaio 2018):

Le prestazioni in forma periodica (rendite), essendo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono assoggettate a tassazione progressiva. Esse si assumono al netto dei redditi già assoggettati a imposta: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Con riferimento alla quota di rendita relativa ai montanti maturati anteriormente il 01/01/2001, la tassazione progressiva è applicata sull'imponibile dell'87,5% della quota lorda.

Le plusvalenze maturate in fase di erogazione della rendita sono tassate a partire dal 1° luglio 2014 ad imposta sostitutiva nella misura del 26%. La parte di rendimento riconducibile ad investimenti in titoli di stato ed assimilati è tassata al 12,5%.

Prestazioni in Forma di Capitale (maturate a partire dal 1° gennaio 2018):

Le prestazioni in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante), sono assoggettate a una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Prestazioni in Forma di Capitale (maturate antecedentemente il 1° gennaio 2018):

Per la parte del montante maturato al 31.12.2017, le prestazioni in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) sono assoggettate a tassazione separata. L'imponibile è determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento e dichiarati opportunamente). Lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione richiesta in capitale non sia superiore ad un terzo del montante. L'esclusione dei redditi già assoggettati a imposta opera in ogni caso (e cioè, anche se l'ammontare della prestazione in capitale è superiore a un terzo del montante) solo in presenza delle seguenti fattispecie:

- ✓ Riscatto esercitato a seguito di decesso dell'aderente;
- ✓ Richiesta di liquidazione esercitata a seguito di pensionamento per mobilità o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause "non dipendenti" dalla volontà delle parti;
- ✓ Nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento a 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'art.3 commi 6 e 7, della legge n.335 dell'8 agosto 1995.

Anticipazioni (montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018)

Sull'anticipazione che l'Aderente chiede al Fondo per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, verrà applicata una tassazione a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme di previdenza complementare, con il limite massimo del 6%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sull'anticipazione che l'Aderente chiede per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art.3 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al DPR n.380 del 6 giugno 2001, relativamente alla prima casa di abitazione, verrà applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Sull'anticipazione che l'Aderente chiede per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui all'art.5 e art.6 della L.53 dell'8 marzo 2000 verrà applicata una tassazione a titolo di imposta del 23%. La base imponibile dell'anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Anticipazioni (montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2018)

Per i montanti maturati alla data del 31.12.2017, le prestazioni di anticipazione, nonché gli equivalenti riscatti di cui all'art.10 comma 1bis del D.Lgs.124/93, sono assoggettati a tassazione separata. Tuttavia l'imponibile è determinato al lordo dei rendimenti finanziari, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Reintegro anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa a Perseo Sirio a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto concorrono, così come i contributi versati a formare l'importo annuo deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente, nel limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'Aderente, un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Riscatti (montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018):

Per i riscatti "indipendenti" dalla volontà delle parti il montante maturato è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo pari a 0,30% per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alle forme di previdenza complementare con il limite massimo di riduzione del 6%.

Per i riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause "dipendenti" dalla volontà delle parti, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23% sull'imponibile.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.

Riscatti (montanti maturati anteriormente al 1° gennaio 2018):

Per i montanti maturati alla data del 31.12.2017, si applica la medesima tassazione separata applicata alle prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Per effetto della Sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 ottobre 2019), ai riscatti effettuati a seguito della cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. riscatti volontari) trova applicazione la disciplina fiscale prevista per i lavoratori del settore privato a partire dai montanti maturati dal 01/01/2007. Conseguentemente, su un imponibile determinato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo), si applica:

- per i montanti maturati fino al 31.12.2006, la tassazione progressiva;
- per i montanti maturati a far data dal 1° gennaio 2007, una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Trasferimenti:

Le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso altre forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs.124/93 e dal D.Lgs. 252/05 sono esenti da ogni onere fiscale.

Vecchi Iscritti:

Per aderenti con la qualifica di "Vecchio Iscritto" in base all'Art.23 comma 7 del D.Lgs.252/05 si prevede che sul montante maturando dalla data del 1° gennaio 2007 è concessa la facoltà all'Associato di optare per l'applicazione del nuovo regime contributivo previsto dall'Art.11 del D.Lgs.252/05.

Tassazione "Rendita integrativa Temporanea Anticipata" RITA

Le prestazioni sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari e con un limite massimo di riduzione del 6%.

Qualora la data di iscrizione previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.